



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

ACCORDO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI RELATIVO AL FONDO 2018 PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

LE PARTI

Visto il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente il riordino della dirigenza statale;

Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;

Visto l'art. 37, comma 11-bis e seguenti, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 2011, n. 111 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli 9 e 11 del decreto legge 31 agosto 2016, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto il C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 e, in particolare, l'art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera B), del suddetto contratto, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione di criteri e modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area 1;

Visto il disposto dell'articolo 57, comma 1, del citato C.C.N.L., che prevede di destinare al finanziamento della retribuzione di risultato una quota del fondo di cui all'articolo 58 del predetto contratto della dirigenza dell'Area I, non inferiore al 15% del totale della disponibilità;

Visto il disposto dell'articolo 57, comma 4, del citato C.C.N.L., in base al quale l'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione;

Visto l'articolo 60 dello stesso C.C.N.L., che regola gli incarichi aggiuntivi i cui compensi, dovuti da terzi, confluiscono nel fondo;

Visto l'articolo 61, del precitato C.C.N.L., che disciplina la reggenza dell'ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e/o di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente, con diritto alla conservazione del posto - "interim";

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 e in particolare l'articolo 23, che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell'ambito dell'85% delle risorse complessive;

Visti i CC.NN.LL. sottoscritti in data 12 febbraio 2010, relativi al personale dirigente dell'Area I, quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia Amministrativa e, in particolare, gli articoli 12 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 11 in data 9 febbraio 2018, che ha individuato i criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali e la classificazione in fasce degli uffici dirigenziali da assegnare ai dirigenti di Area I;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 63 in data 2 maggio 2017, è stato adottato il Piano della *Performance* della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, per gli anni 2017-2019 e con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 106 in data 24 luglio 2018, è stato adottato il Piano della *Performance* della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, per gli anni 2018-2020;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 17 del 13 marzo 2015, come aggiornato dal decreto S.G. 53/2016, è stato individuato il sistema di valutazione dei dirigenti fino all'anno 2017, mentre, a partire dal 2018, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 72 del 5 giugno 2017 relativo al sistema di

misurazione e valutazione della performance del personale amministrativo della giustizia amministrativa;

Preso atto dell'ammontare del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2018, come da decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 180 in data 23 luglio 2018;

Ritenuto di destinare, nell'anno 2018 - per l'attività espletata nell'anno 2017 - alla retribuzione di risultato una quota del fondo pari ad €. **537.040,82**;

Ritenuto di destinare, nell'anno 2018, alla retribuzione di posizione, una quota pari ad €. **1.470.683,30**;

Vista la nota in data 15 gennaio 2018, prot. DFP 0002555, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in considerazione del nulla osta del MEF -Dipartimento RGS - IGOP, ha rilasciato parere favorevole all'ulteriore corso del contratto;

CONVENGONO

Art. 1

(Campo di applicazione)

Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 2

(Utilizzazione e ripartizione del fondo)

Il fondo costituito per l'anno 2018, pari ad euro **2.007.724,12**, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli artt. 22 e 7, rispettivamente del I e del II biennio dei CCNL sottoscritti il 12 febbraio 2010. L'ammontare delle risorse è esposto nell'allegato 1.

Art. 3

(Verifica e valutazione dei risultati)

Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati per l'attività espletata nell'anno 2017, sono valutati con il sistema, le procedure e le garanzie individuate nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 17 del 13 marzo 2015, in seguito denominato d.P.C.S., come aggiornato dal decreto S.G. 53/2016. Ai fini della verifica semestrale, l'attività espletata è valutata con il sistema, le procedure e le garanzie individuate nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 72 del 5 giugno 2017.

Art. 4
(Retribuzione di risultato)

La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi, misurati con le procedure di valutazione previste dal d..P.C.S. di cui al precedente art. 3.

Al fine di garantire il carattere di premialità, la retribuzione di risultato è articolata in n. 3 livelli di valutazione, graduati secondo i parametri riprodotti nell'allegata tabella (Allegato n. 2), cui corrispondono differenti importi retributivi.

All'esito positivo della verifica semestrale prevista dal sistema di valutazione vigente, è corrisposta, a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno successivo alla verifica medesima, una quota mensile di retribuzione di risultato, pari a euro 500, quale anticipo provvisorio e salvo conguaglio, con eventuale ripetizione delle somme erogate in eccedenza, in caso di mancato raggiungimento dei risultati per effetto della valutazione annuale della performance.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono, conformemente a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del vigente CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, essere integralmente utilizzate per remunerare l'attività dei dirigenti con riferimento ai rispettivi esercizi finanziari.

Art. 5
(Somme non attribuite)

Le parti concordano, in base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 8, del C.C.N.L. dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, che le risorse destinate alla retribuzione di posizione che risulteranno a consuntivo disponibili alla fine dell'esercizio 2018 saranno utilizzate per la retribuzione di risultato per l'attività espletata nel medesimo anno. La quota aggiuntiva di retribuzione di risultato sarà erogata una tantum.

Art. 6
(Sostituzione del Dirigente)

In favore dei dirigenti incaricati ad interim della direzione di Uffici sprovvisti di titolare, in osservanza dell'articolo 61 del vigente C.C.N.L. e dell'art. 7 del presente accordo, è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva - da sommare a quella connessa alla direzione dell'Ufficio di cui hanno la titolarità - pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione dell'ufficio ricoperto ad interim.

L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività svolta e previa relazione dell'Organo sovraordinato non valutatore sull'attività dell'ufficio. L'attività dovrà essere descritta mediante una relazione del dirigente con riferimento alla durata dell'incarico e contenere le principali e significative iniziative intraprese, dirette al miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali dell'ufficio cui è preposto.

Art. 7
(Incarichi aggiuntivi)

In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono sul fondo di cui all'art. 2, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto nella misura del 50% dell'importo relativo ai singoli incarichi, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione, in base alle disposizioni in materia di repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:

- Competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- Natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- Correlazione tra la tipologia delle funzioni assegnate e l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL 2002/2005.

Per gli incarichi arbitrari, si applica la disciplina prevista dall'art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

Art. 8
(Pubblicità degli incarichi)

In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL - Area I Dirigenza - 2002/2005 e all'art. 19 del d.lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni, nonché in applicazione del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni, l'Amministrazione assicura il continuo aggiornamento, almeno bimestrale, sul sito istituzionale, degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire.

Art. 9
Ulteriori risorse

Eventuali ulteriori risorse che potranno affluire al Fondo, confluiranno nelle risorse destinate a remunerare la retribuzione di risultato.

Roma,

Per l'Amministrazione:

Per le organizzazioni sindacali:

CGIL/FP Dirigenti _____

CISL/FP Dirigenti Area 1 _____

UIL/PA Coordinamento Dirigenti Ministeri _____

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM _____

CIDA FUNZIONI CENTRALI _____

DIRSTAT _____

UNADIS _____

CONFSAL UNSA _____